Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2024/0301(COD)

5.6.2025

EMENDAMENTI
232 - 359

Progetto di relazione
Johan Danielsson, Andreas Schwab
(PE772.171v01-00)

Interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

Proposta di regolamento
(COM(2024)0531 – 2024/0301(COD))

Emendamento 232
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'elenco degli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica di cui al paragrafo 3 è reso pubblicamente disponibile dalla Commissione sull'interfaccia pubblica.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 233
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'elenco degli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica di cui al paragrafo 3 è reso pubblicamente disponibile dalla Commissione sull'interfaccia pubblica.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 234
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'elenco degli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica di cui al paragrafo 3 è reso pubblicamente disponibile dalla Commissione sull'interfaccia pubblica.	4. L'elenco degli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica di cui al paragrafo 3 è reso pubblicamente disponibile dalla Commissione sull'interfaccia pubblica. ***Se uno Stato membro decide di non utilizzare***

	l'interfaccia pubblica, quest'ultima fornisce il link al sito web per le dichiarazioni di distacco di tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 235
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'elenco degli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica di cui al paragrafo 3 è reso pubblicamente disponibile dalla Commissione sull'interfaccia pubblica.	4. L'elenco degli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica di cui al paragrafo 3 è reso pubblicamente disponibile dalla Commissione sull'interfaccia pubblica. ***I link alle interfacce dei paesi che non hanno optato per l'interfaccia pubblica connessa sono pubblicati su quest'ultima.***

Or. fr

Emendamento 236
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualsiasi Stato membro può cessare di utilizzare l'interfaccia pubblica. In tale caso ne informa la Commissione sei mesi prima della data prevista per la cessazione dell'utilizzo dell'interfaccia pubblica.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 237

Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualsiasi Stato membro può cessare di utilizzare l'interfaccia pubblica. In tale caso ne informa la Commissione sei mesi prima della data prevista per la cessazione dell'utilizzo dell'interfaccia pubblica.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 238
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualsiasi Stato membro può cessare di utilizzare l'interfaccia pubblica. In tale caso ne informa la Commissione sei mesi prima della data prevista per la cessazione dell'utilizzo dell'interfaccia pubblica.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 239
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualsiasi Stato membro può cessare di utilizzare l'interfaccia pubblica. In tale caso ne informa la Commissione sei mesi prima della data prevista per la cessazione dell'utilizzo dell'interfaccia	5. Qualsiasi Stato membro può cessare di utilizzare l'interfaccia pubblica ***in qualsiasi momento e senza addurre motivi giustificati per tale decisione***. In tale caso ne informa la Commissione sei

pubblica.	mesi prima della data prevista per la cessazione dell'utilizzo dell'interfaccia pubblica.

Or. en

Emendamento 240
Pascal Arimont, Andreas Schwab, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Indipendentemente dalla partecipazione e/o dal recesso dall'interfaccia pubblica, la pertinente legislazione sociale e del lavoro applicabile, la panoramica delle esenzioni dall'obbligo di dichiarazione di distacco nonché i contratti collettivi e la legislazione fiscale di tutti gli Stati membri sono accessibili ai prestatori di servizi attraverso l'interfaccia pubblica in modo facilmente fruibile e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Per sostenere le PMI, l'interfaccia deve fornire un accesso chiaro e multilingue alle norme nazionali sociali, fiscali e del lavoro e ai contratti collettivi. Ciò rafforza la certezza del diritto, tutela i diritti dei lavoratori e segue le raccomandazioni dell'ELA del 2023 in materia di informazioni accessibili e complete.

Emendamento 241
Arba Kokalari, Andrea Wechsler, Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce

	l'esistenza di adeguate misure di sostegno tecnico e pratico per facilitare un'adozione agevole e uniforme dell'interfaccia pubblica, riducendo al minimo le sfide della transizione e garantendo un'attuazione coerente in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 242
Chiara Gemma, Francesco Torselli, Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Fatto salvo il*** paragrafo ***5***, il modulo standard reca informazioni relative a:	1. ***Conformemente all'articolo 9,*** paragrafo ***1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE e sulla base delle normative nazionali che recepiscono tale direttiva***, il modulo standard reca ***un elenco di*** informazioni ***necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, e in particolare*** relative a:

Or. en

Emendamento 243
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Fatto salvo il*** paragrafo ***5***, il modulo standard reca informazioni ***relative a***:	1. ***Conformemente all'articolo 9,*** paragrafo ***1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE e sulla base delle misure nazionali di recepimento di tale direttiva***, il modulo standard reca ***requisiti minimi di informazione necessari per consentire***

	controlli fattuali sul posto di lavoro, come indicato nel modulo di cui all'allegato I. Le informazioni ***riguardano***:

Or. en

Emendamento 244
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo il paragrafo 5, il modulo standard reca informazioni relative a:	1. Fatto salvo il paragrafo 5, il modulo standard reca informazioni ***necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE (specificate nell'allegato 1 – dati) e*** relative a:

Or. en

Emendamento 245
Grégory Allione, Valérie Devaux, Stéphanie Yon-Courtin, Marie-Pierre Vedrenne, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo il paragrafo 5, il modulo standard reca informazioni relative a:	1. ***Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67 e alle misure nazionali di recepimento di tale direttiva, e*** fatto salvo il paragrafo 5, il modulo standard reca ***un elenco di*** informazioni ***necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro e*** relative a:

Or. en

Emendamento 246
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Fatto salvo il*** paragrafo ***5***, il modulo standard reca informazioni ***relative a***:	1. ***Conformemente all'articolo 9,*** paragrafo ***1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE***, il modulo standard reca ***le*** informazioni ***indicate nel modulo di cui all'allegato I. Le informazioni riguardano***:

Or. en

Emendamento 247
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo il paragrafo 5, il modulo standard reca informazioni relative a:	1. Fatto salvo il paragrafo 5, il modulo standard ***di cui all'allegato I stabilisce un insieme massimo di obblighi informativi, specificando i tipi di informazione, e*** reca informazioni relative a:

Or. en

Emendamento 248
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek, Marie Dauchy, Mélanie Disdier, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Fatto salvo il paragrafo 5,*** il modulo standard reca informazioni relative	1. Il modulo standard reca ***come minimo*** informazioni relative a:

a:

Or. en

Emendamento 249
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prestatore del servizio;	a) prestatore del servizio***, incluso il rappresentante legale o altra persona che rappresenta il prestatore del servizio in procedimenti amministrativi e giudiziari, e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)***;

Or. en

Emendamento 250
Chiara Gemma, Francesco Torselli, Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prestatore del servizio;	a) prestatore del servizio***, incluso il rappresentante legale o altra persona che rappresenta il prestatore del servizio in procedimenti amministrativi e giudiziari, e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)***;

Or. en

Emendamento 251
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prestatore del servizio;	a) prestatore del servizio***, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)***;

Or. en

Emendamento 252
Grégory Allione, Valérie Devaux, Stéphanie Yon-Courtin, Marie-Pierre Vedrenne, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prestatore del servizio;	a) prestatore del servizio***, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)***;

Or. en

Emendamento 253
Chiara Gemma, Francesco Torselli, Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***lavoratore distaccato***;	b) ***lavoratori distaccati, compreso il numero previsto di lavoratori distaccati chiaramente identificabili, la descrizione del lavoro eseguito e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c)***;

Or. en

Emendamento 254
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) lavoratore distaccato;	b) lavoratore distaccato***, compreso il numero previsto di lavoratori distaccati chiaramente identificabili, e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c)***;

Or. en

Emendamento 255
Grégory Allione, Valérie Devaux, Stéphanie Yon-Courtin, Marie-Pierre Vedrenne, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) lavoratore distaccato;	b) lavoratore distaccato***, compreso il numero previsto di lavoratori distaccati chiaramente identificabili, e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c)***;

Or. en

Emendamento 256
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) lavoratore distaccato;	b) lavoratore distaccato***, compreso il numero previsto di lavoratori distaccati chiaramente identificabili, e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c)***;

Or. en

Emendamento 257
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) incarico di distacco;	c) incarico di distacco***, comprese la durata, la data di inizio e di fine distacco previste, la specificità dei servizi che giustifica il distacco, le condizioni di alloggio collettivo e di lavoro e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d)***;

Or. en

Emendamento 258
Chiara Gemma, Francesco Torselli, Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) incarico di distacco;	c) incarico di distacco***, comprese la durata e la data di inizio e di fine distacco previste, la specificità dei servizi che giustifica il distacco, le condizioni di alloggio collettivo e di lavoro e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d)***;

Or. en

Emendamento 259
Grégory Allione, Valérie Devaux, Stéphanie Yon-Courtin, Marie-Pierre Vedrenne, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) incarico di distacco;	c) incarico di distacco***, comprese la durata e la data di inizio e di fine distacco previste, la specificità dei servizi che giustifica il distacco e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d)***;

Or. en

Emendamento 260
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) incarico di distacco;	c) incarico di distacco***, comprese la durata, la data di inizio e di fine distacco, la specificità dei servizi che giustifica il distacco e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d)***;

Or. en

Emendamento 261
Grégory Allione, Valérie Devaux, Stéphanie Yon-Courtin, Marie-Pierre Vedrenne, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) persona di contatto ***incaricata di mantenere i contatti con le autorità competenti***;	d) persona di contatto ***del prestatore di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere e) e f), della direttiva 2014/67/UE, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera e)***;

Or. en

Emendamento 262

Chiara Gemma, Francesco Torselli, Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***persona*** di contatto ***incaricata di mantenere i contatti con le autorità competenti***;	d) ***persone*** di contatto ***di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere e) e f), della direttiva 2014/67/UE, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera e)***;

Or. en

Emendamento 263
Brigitte van den Berg, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) persona di contatto ***incaricata*** di mantenere i contatti con le autorità competenti;	d) persona ***o persone*** di contatto ***incaricate*** di mantenere i contatti con le autorità competenti ***dello Stato membro ospitante o con le parti sociali interessate***;

Or. en

Emendamento 264
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***persona*** di contatto ***incaricata di mantenere i contatti con le autorità competenti***;	d) ***persone*** di contatto ***di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere e) e f), della direttiva 2014/67/UE***;

Or. en

Emendamento 265
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***persona*** di contatto ***incaricata di mantenere i contatti con le autorità competenti***;	d) ***persone*** di contatto ***di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere e) e f), della direttiva 2014/67/UE***;

Or. en

Emendamento 266
Chiara Gemma, Francesco Torselli, Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) destinatario del servizio.	e) destinatario del servizio***, compresa l'identità del destinatario del servizio e i suoi dati di contatto***.

Or. en

Emendamento 267
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) destinatario del servizio.	e) destinatario del servizio***, compresa l'identità del destinatario del servizio e i suoi dati di contatto***.

Or. en

Emendamento 268
Chiara Gemma, Francesco Torselli, Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per i distacchi effettuati da un'impresa di lavoro temporaneo o da un'agenzia di collocamento, in caso di distacco doppio o a catena di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo e secondo comma, della direttiva 96/71/CE, il modulo standard contiene inoltre informazioni relative all'impresa utente, tra cui l'identità dell'impresa utente e del rappresentante legale o altra persona che rappresenta l'impresa utente in procedimenti amministrativi e giudiziari.

Or. en

Emendamento 269
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione stabilisce il modulo standard di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 270
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione stabilisce il modulo standard di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.	2. La Commissione stabilisce il modulo standard di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. ***La Commissione tiene debitamente conto della consulenza fornita dal gruppo di esperti degli Stati membri su un modulo elettronico comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori in merito alle informazioni pertinenti che devono essere contenute in tale modulo.***

Or. en

Emendamento 271
Grégory Allione, Valérie Devaux, Stéphanie Yon-Courtin, Marie-Pierre Vedrenne, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione stabilisce il modulo standard di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.	2. La Commissione stabilisce il modulo standard di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono ***preparati in consultazione con le pertinenti parti sociali europee e*** adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 272
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. ***La Commissione stabilisce il*** modulo standard di cui al paragrafo 1 del presente articolo ***mediante atti di esecuzione***. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.***	2. ***L'allegato contiene un*** modulo standard ***con una serie comune di requisiti minimi*** di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 273
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***La*** Commissione ***stabilisce*** il modulo standard di cui al paragrafo 1 del presente articolo ***mediante atti di esecuzione***. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.***	2. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare*** il modulo standard di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 274
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***La*** Commissione ***stabilisce*** il modulo standard di cui al paragrafo 1 del presente articolo ***mediante atti di esecuzione***. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.***	2. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare*** il modulo standard di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 275
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek, Marie Dauchy, Mélanie Disdier, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***La Commissione stabilisce*** il modulo standard di cui al paragrafo 1 del presente articolo ***mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura*** di cui all'articolo ***8, paragrafo 2***.	2. Il modulo standard di cui al paragrafo 1 del presente articolo ***è stabilito dalla rete coordinata per il monitoraggio del distacco dei lavoratori*** di cui all'articolo ***4 bis***.

Or. en

Emendamento 276
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Uno Stato membro che opti a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica può decidere di ***non richiedere tutte le*** informazioni contenute nel modulo standard ***e ne informa*** la Commissione.	3. Uno Stato membro che opti a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica può decidere di ***utilizzare*** informazioni ***supplementari rispetto a quelle*** contenute nel modulo standard***, a condizione che le informazioni supplementari siano in linea con l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, e ne informano*** la Commissione. ***La scelta di utilizzare informazioni supplementari può essere limitata a settori specifici. La Commissione, a seguito di una notifica da parte dello Stato membro, apporta senza indebito ritardo le modifiche necessarie al modulo nazionale dello Stato membro sull'interfaccia pubblica.***

Or. en

Emendamento 277
Grégory Allione, Valérie Devaux, Stéphanie Yon-Courtin, Marie-Pierre Vedrenne, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Uno Stato membro che opti a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione.	3. Uno Stato membro che opti ***volontariamente*** a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione. ***Sulla base di questo, la Commissione modifica il modulo standard per lo Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.***

Or. en

Emendamento 278
Chiara Gemma, Francesco Torselli, Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Uno Stato membro che ***opti*** a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione.	3. Uno Stato membro che ***decida*** a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione. ***Sulla base di tali informazioni, la Commissione modifica il modulo standard per lo Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.***

Or. en

Emendamento 279
Arba Kokalari, Andrea Wechsler, Angelika Winzig, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Uno Stato membro che opti a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione.	3. Uno Stato membro che opti a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione. ***Tuttavia, uno Stato membro non richiede ulteriori informazioni o documenti obbligatori oltre al modulo standard.***

Or. en

Emendamento 280
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Uno Stato membro che opti a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione.	3. Uno Stato membro che opti a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione. ***La scelta di utilizzare meno informazioni può essere limitata a settori specifici del mercato del lavoro.***

Or. en

Emendamento 281
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Uno Stato membro che opti a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione.	3. Uno Stato membro che opti a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione. ***La scelta di utilizzare meno informazioni può essere limitata a settori specifici del mercato del lavoro.***

Or. en

Emendamento 282
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Uno Stato membro ***che opti a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica*** può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione.	3. Uno Stato membro può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione.

Or. en

Emendamento 283
Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Uno Stato membro ***che opti a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica*** può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione.	3. Uno Stato membro può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione.

Or. en

Emendamento 284

Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Uno Stato membro ***che opti a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica*** può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione.	3. Uno Stato membro può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione.

Or. en

Emendamento 285
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Uno Stato membro che opti a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica può decidere di utilizzare informazioni supplementari, conformemente all'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alle direttive 2014/67/UE e 96/71/CE, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE.
	La Commissione, a seguito di una notifica da parte dello Stato membro interessato, apporta senza indebito ritardo le necessarie modifiche all'interfaccia pubblica per lo Stato membro in questione.Lo Stato membro può limitare l'uso di informazioni supplementari a settori specifici del mercato del lavoro.
	Nell'apportare modifiche alle interfacce pubbliche per lo Stato membro interessato, la Commissione mira a garantire l'allineamento del formato delle informazioni supplementari utilizzate da due o più Stati membri.

Or. en

Emendamento 286
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Uno Stato membro che opti a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica può decidere di utilizzare informazioni supplementari nel suo modulo standard, conformemente all'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alle direttive 2014/67/UE e 96/71/CE, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE.
	La Commissione, a seguito di una notifica da parte dello Stato membro interessato, apporta senza indebito ritardo le modifiche necessarie al modulo standard per lo Stato membro in questione.Lo Stato membro può limitare l'uso di informazioni supplementari a settori specifici del mercato del lavoro.
	Nell'apportare modifiche al modulo standard per lo Stato membro interessato, la Commissione mira a garantire l'allineamento nel formato delle informazioni supplementari utilizzate da due o più Stati membri.

Or. en

Emendamento 287
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte di modifica del modulo standard. La Commissione esamina tali suggerimenti al fine di modificare, se del caso, il modulo standard.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 288
Grégory Allione, Valérie Devaux, Stéphanie Yon-Courtin, Marie-Pierre Vedrenne, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte di modifica del modulo standard. La Commissione esamina tali suggerimenti al fine di modificare, se del caso, il modulo standard.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 289
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Gli Stati membri possono*** presentare alla Commissione proposte di modifica del modulo standard. La Commissione esamina tali suggerimenti al fine di modificare, se del caso, il modulo standard.	4. ***Qualsiasi Stato membro può*** presentare alla Commissione proposte ***motivate*** di modifica del modulo standard. La Commissione esamina tali suggerimenti ***senza indebito ritardo*** al fine di modificare, se del caso, il modulo standard. ***Se ritiene che una modifica suggerita da uno Stato membro sia ingiustificata o sproporzionata, la Commissione fornisce allo Stato membro, entro un termine***

ragionevole, una spiegazione motivata.

Or. en

Emendamento 290
Arba Kokalari, Andrea Wechsler, Angelika Winzig, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte di modifica del modulo standard. La Commissione esamina tali suggerimenti ***al fine di modificare***, se del caso, il modulo standard.	4. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte di modifica del modulo standard. La Commissione esamina tali suggerimenti ***con una valutazione d'impatto, garantendo che eventuali modifiche sostengano la competitività, facilitino la prestazione di servizi, migliorino la libera circolazione dei lavoratori nel mercato interno e non aumentino gli oneri amministrativi, modificando***, se del caso, il modulo standard.

Or. en

Emendamento 291
Brigitte van den Berg, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte di modifica del modulo standard. La Commissione esamina tali suggerimenti al fine di modificare, se del caso, il modulo standard.	4. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte di modifica del modulo standard. La Commissione esamina tali suggerimenti al fine di modificare, se del caso, il modulo standard. ***Qualora decida di non proporre le modifiche suggerite, la Commissione fornisce una risposta motivata allo Stato membro, illustrando le ragioni della sua decisione.***

Or. en

Emendamento 292
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono ***presentare*** alla Commissione ***proposte di modifica del*** modulo standard. La Commissione esamina tali ***suggerimenti*** al fine di modificare, se del caso, il modulo standard.	4. Gli Stati membri possono ***chiedere*** alla Commissione ***un'autorizzazione preventiva per aggiungere dati supplementari al*** modulo standard ***previsto all'allegato I***. La Commissione esamina tali ***richieste*** al fine di modificare, se del caso, il modulo standard ***in seguito a una valutazione della proporzionalità e della motivazione dei nuovi dati richiesti***.

Or. en

Emendamento 293
Chiara Gemma, Francesco Torselli, Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Gli Stati membri possono*** presentare alla Commissione proposte di modifica del modulo standard. La Commissione esamina tali suggerimenti ***al fine di*** modificare***, se del caso,*** il modulo standard.	4. ***Qualsiasi Stato membro può*** presentare alla Commissione proposte di modifica del modulo standard***, spiegandone i motivi***. La Commissione esamina tali suggerimenti ***in tempi ragionevoli e presenta un progetto di atto di esecuzione per*** modificare il modulo standard ***secondo la procedura di cui al paragrafo 2***.

Or. en

Emendamento 294
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte di modifica del modulo standard. La Commissione esamina tali suggerimenti al fine di modificare, se del caso, il modulo standard.	4. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte di modifica del modulo standard***, al fine di tenere conto delle realtà locali e del diritto nazionale di ciascuno Stato membro***. La Commissione esamina tali suggerimenti al fine di modificare, se del caso, il modulo standard.

Or. fr

Emendamento 295
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Gli Stati membri possono*** presentare alla Commissione proposte di modifica del modulo standard. La Commissione esamina tali suggerimenti al fine di modificare, se del caso, il modulo standard.	4. ***Qualsiasi Stato membro può*** presentare alla Commissione proposte di modifica del modulo standard***, spiegandone i motivi***. La Commissione esamina tali suggerimenti ***entro un termine ragionevole*** al fine di modificare, se del caso, il modulo standard.

Or. en

Emendamento 296
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Su proposta di uno Stato membro	***soppresso***

o di propria iniziativa, la Commissione può proporre una modifica del modulo standard, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 297
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Su proposta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può proporre una modifica del modulo standard, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 298
Grégory Allione, Valérie Devaux, Stéphanie Yon-Courtin, Marie-Pierre Vedrenne, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Su proposta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione ***può proporre una*** modifica ***del*** modulo standard***,*** secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.	5. ***Se del caso, conformemente al paragrafo 1,*** su proposta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione modifica ***il*** modulo standard ***presentando un progetto di atto di esecuzione conformemente alle disposizioni legislative nazionali e*** secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 299
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek, Marie Dauchy, Mélanie Disdier, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Su proposta*** di uno ***Stato membro*** o di propria iniziativa, ***la Commissione può proporre una modifica del*** modulo standard***, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo***.	5. ***La rete coordinata per il monitoraggio del distacco dei lavoratori di cui all'articolo 4 bis può, su richiesta*** di uno ***o più Stati membri*** o di propria iniziativa, ***rivedere il*** modulo standard ***e apportarvi modifiche, al fine di adeguarlo all'evolversi delle esigenze amministrative o dei contesti nazionali***.

Or. en

Emendamento 300
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Su proposta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può proporre una modifica del modulo standard, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.	5. Su proposta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può ***presentare un progetto di atto delegato per*** proporre una modifica del modulo standard, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 301
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Su proposta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può ***proporre una modifica del*** modulo standard, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.	5. Su proposta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può ***presentare un progetto di atto delegato per modificare il*** modulo standard, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 302
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Su proposta di uno Stato membro ***o di propria iniziativa***, la Commissione può proporre una modifica del modulo standard, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.	5. Su proposta di uno Stato membro, la Commissione può proporre una modifica del modulo standard, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 303
Chiara Gemma, Francesco Torselli, Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Su proposta di uno Stato membro o*** di propria iniziativa, ***la Commissione può proporre una modifica del*** modulo standard, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.	5. ***La Commissione può,*** di propria iniziativa, ***presentare un progetto di atto di esecuzione per modificare il*** modulo standard, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 304

Arba Kokalari, Andrea Wechsler, Angelika Winzig, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il modulo standard è riesaminato ogni tre anni, dando priorità alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi, agli sviluppi tecnologici e ai riscontri degli utenti, nonché garantendo che rimanga idoneo allo scopo originario.

Or. en

Emendamento 305
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek, Marie Dauchy, Mélanie Disdier, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Rete coordinata per il monitoraggio del distacco dei lavoratori
	1. Al fine di semplificare le procedure amministrative per le imprese che distaccano lavoratori e per le autorità pubbliche responsabili del trattamento di tali dichiarazioni, nonché per agevolare i controlli, rafforzare il monitoraggio efficace da parte degli Stati membri del rispetto del diritto nazionale e dell'Unione in materia di tutela dei lavoratori distaccati, aumentare la trasparenza e promuovere la cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti, gli Stati membri istituiscono una rete coordinata di autorità nazionali responsabili del monitoraggio del distacco dei lavoratori.
	2. La rete coordinata è composta da un rappresentante delle autorità nazionali

competenti di ciascuno Stato membro.

3. La rete coordinata predispone il modulo standard di cui all'articolo 4, paragrafo 1, entro ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 306
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'interfaccia pubblica ***può*** trattare i dati personali di cui ai paragrafi 2 e 3.	1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'interfaccia pubblica ***e l'apposito archivio dell'IMI possono*** trattare i dati personali di cui ai paragrafi 2 e 3.

Or. en

Emendamento 307
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'interfaccia pubblica ***può*** trattare i dati personali di cui ai paragrafi 2 e 3.	1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'interfaccia pubblica ***e l'apposito archivio dell'IMI possono*** trattare i dati personali di cui ai paragrafi 2 e 3.

Or. en

Emendamento 308
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) alla garanzia della sicurezza e della disponibilità dell'interfaccia pubblica;	a) alla garanzia della sicurezza e della disponibilità dell'interfaccia pubblica ***e dell'archivio dell'IMI***;

Or. en

Emendamento 309
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) alla garanzia della sicurezza e della disponibilità dell'interfaccia pubblica;	a) alla garanzia della sicurezza e della disponibilità dell'interfaccia pubblica ***e dell'archivio dell'IMI***;

Or. en

Emendamento 310
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) agli altri Stati membri in cui il lavoratore è distaccato durante lo stesso periodo;

Or. en

Emendamento 311
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dell'identità ***del lavoratore distaccato***;	b) dell'identità ***dei lavoratori distaccati***;

Or. en

Emendamento 312
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) di un indirizzo per notifiche elettroniche, ad esempio un indirizzo di posta elettronica, di un lavoratore distaccato al fine di informarlo del fatto che è stata presentata una dichiarazione che lo riguarda;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 313
Brigitte van den Berg, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) dell'identità e dei dati di contatto della persona o delle persone di contatto incaricate di mantenere i contatti con le autorità competenti dello Stato membro ospitante o con le parti sociali interessate;

Or. en

Emendamento 314

Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) dell'identità e dei dati di contatto ***della persona*** di contatto del prestatore di servizi.	e) dell'identità e dei dati di contatto ***delle persone*** di contatto del prestatore di servizi ***a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere e) ed f), della direttiva 2014/67/UE***.

Or. en

Emendamento 315
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) dell'identità e dei dati di contatto ***della persona*** di contatto del prestatore di servizi.	e) dell'identità e dei dati di contatto ***delle persone*** di contatto del prestatore di servizi ***a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere e) ed f), della direttiva 2014/67/UE***.

Or. en

Emendamento 316
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi attraverso l'interfaccia pubblica.

Or. en

Emendamento 317
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) dei dati personali contenuti nei documenti caricati nell'interfaccia pubblica.

Or. en

Emendamento 318
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando uno Stato membro riceve le dichiarazioni di distacco in aggiunta anche attraverso l'interfaccia pubblica nel proprio sistema di back-end nazionale, l'autorità nazionale competente è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali contenuti in tali dichiarazioni di distacco.	4. Quando uno Stato membro riceve le dichiarazioni di distacco in aggiunta anche attraverso l'interfaccia pubblica nel proprio sistema di back-end nazionale, l'autorità nazionale competente è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali contenuti in tali dichiarazioni di distacco***, compresi eventuali obblighi di informazione supplementari oltre a quelli previsti dal modulo standard***.

Or. en

Emendamento 319
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'interfaccia pubblica provvede alla cancellazione automatica delle informazioni relative a un distacco che sono state trasmesse attraverso di essa ***36 mesi*** dopo la data in cui il periodo di distacco in questione è terminato.	5. L'interfaccia pubblica provvede alla cancellazione automatica delle informazioni relative a un distacco che sono state trasmesse attraverso di essa ***dieci anni*** dopo la data in cui il periodo di distacco in questione è terminato***, salvo che tali informazioni non siano ancora necessarie per le finalità per le quali erano state raccolte e trattate***. ***Ciò vale anche per le informazioni trasmesse sebbene uno Stato membro abbia deciso di smettere di utilizzare l'interfaccia pubblica.***

Or. en

Emendamento 320
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'interfaccia pubblica provvede alla cancellazione automatica delle informazioni relative a un distacco che sono state trasmesse attraverso di essa ***36 mesi*** dopo la data in cui il periodo di distacco in questione è terminato.	5. L'interfaccia pubblica provvede alla cancellazione automatica delle informazioni relative a un distacco che sono state trasmesse attraverso di essa ***dieci anni*** dopo la data in cui il periodo di distacco in questione è terminato. ***Ciò vale anche per le informazioni trasmesse nei casi in cui uno Stato membro abbia deciso di smettere di utilizzare l'interfaccia pubblica.***

Or. en

Emendamento 321
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'interfaccia pubblica provvede alla cancellazione automatica delle informazioni ***relative*** a un distacco che sono ***state trasmesse*** attraverso di essa ***36*** mesi dopo la data in cui il periodo di distacco in questione è terminato.	5. L'interfaccia pubblica provvede alla cancellazione automatica delle informazioni ***e dei documenti relativi*** a un distacco che sono ***stati trasmessi*** attraverso di essa ***24*** mesi dopo la data in cui il periodo di distacco in questione è terminato.

Or. en

Emendamento 322
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'interfaccia pubblica provvede alla cancellazione automatica delle informazioni relative a un distacco che sono state trasmesse attraverso di essa ***36*** mesi dopo la data in cui il periodo di distacco in questione è terminato.	5. L'interfaccia pubblica provvede alla cancellazione automatica delle informazioni relative a un distacco che sono state trasmesse attraverso di essa ***48*** mesi dopo la data in cui il periodo di distacco in questione è terminato.

Or. ro

Emendamento 323
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'interfaccia pubblica permette la cancellazione di tutti i dati personali in essa conservati e conservati negli account dei prestatori di servizi quando tali dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti e trattati.	6. L'interfaccia pubblica permette la cancellazione di tutti i dati personali in essa conservati e conservati negli account dei prestatori di servizi quando tali dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti e trattati ***o su richiesta del lavoratore distaccato***.

Or. ro

Emendamento 324
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'interfaccia pubblica permette la cancellazione di tutti i dati personali ***in essa conservati e*** conservati negli account dei prestatori di servizi quando tali dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti e trattati.	6. L'interfaccia pubblica permette la cancellazione di tutti i dati personali ***e i documenti*** conservati negli account dei prestatori di servizi quando tali dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti e trattati.

Or. en

Emendamento 325
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono consentire alle autorità nazionali competenti di ***fornire alle*** parti sociali nazionali, tramite mezzi diversi dall'IMI, ***le informazioni pertinenti disponibili nell'ambito dell'IMI, nella misura necessaria ed esclusivamente ai fini del controllo della*** conformità alle norme in materia di distacco e conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali***, a condizione che riguardino distacchi nel territorio degli Stati membri in questione***.	8. ***Conformemente al diritto e alle prassi nazionali,*** gli Stati membri possono consentire alle autorità nazionali competenti di ***mettere a disposizione delle*** parti sociali nazionali ***e degli organismi che agiscono per loro conto***, ***nonché di altri soggetti dotati di funzioni esecutive, comprese le autorità locali, regionali e nazionali, nonché i fondi paritari settoriali nazionali, le informazioni pertinenti che sono state trasmesse tramite l'IMI. Le informazioni pertinenti sono fornite a tali soggetti*** tramite mezzi diversi dall'IMI, ***ove necessario per controllare la*** conformità alle norme in materia di distacco ***e ai contratti collettivi in vigore,*** e conformemente alla legislazione e alle

prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 326
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono consentire alle autorità nazionali competenti di fornire ***alle parti sociali nazionali***, tramite mezzi diversi dall'IMI, le informazioni pertinenti disponibili nell'ambito dell'IMI, ***nella misura necessaria ed esclusivamente*** ai fini del controllo della conformità alle norme in materia di distacco e ***conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, a condizione che riguardino distacchi nel territorio degli Stati membri in questione***.	8. Gli Stati membri possono consentire alle autorità nazionali competenti di fornire, tramite mezzi diversi dall'IMI***, alle parti sociali nazionali e agli organismi che agiscono per loro conto, nonché ad altri soggetti dotati di funzioni esecutive, comprese le autorità locali, regionali e nazionali***, le informazioni pertinenti disponibili nell'ambito ***dell'archivio*** dell'IMI, ai fini del controllo della conformità alle norme in materia di distacco e ***ai contratti collettivi in vigore***.

Or. en

Emendamento 327
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Trattamento delle informazioni ***trasmesse*** mediante l'IMI	Trattamento delle informazioni ***e dei documenti trasmessi*** mediante l'IMI

Or. en

Emendamento 328

Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni trasmesse tramite l'interfaccia pubblica sono ***messe*** a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante nell'ambito dell'IMI per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.	Le informazioni trasmesse ***e i documenti caricati*** tramite l'interfaccia pubblica sono ***messi*** a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante nell'ambito dell'IMI per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. ***Ai fini dell'esercizio del suo mandato a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1149 in termini di cooperazione e scambio di informazioni tra gli Stati membri, coordinamento e sostegno di ispezioni concertate e congiunte e svolgimento di analisi e valutazioni dei rischi, le informazioni contenute nell'archivio dell'IMI dovrebbero essere messe a disposizione anche dell'Autorità europea del lavoro.*** ***La Commissione dota l'archivio dell'IMI delle funzioni necessarie per garantire che le informazioni trasmesse mediante l'interfaccia pubblica possano essere utilizzate anche a fini di aggregazione ed estrazione dei dati, allo scopo di migliorare la precisione delle statistiche in materia di distacco e le analisi dei rischi relativi ai modelli di distacco nel mercato interno. La Commissione è responsabile dello sviluppo, della manutenzione e del funzionamento dell'archivio dell'IMI.***

Or. en

Emendamento 329
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni trasmesse tramite l'interfaccia pubblica sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante nell'ambito dell'IMI per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.	Le informazioni trasmesse tramite l'interfaccia pubblica sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante nell'ambito dell'IMI per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. ***Ai fini della cooperazione amministrativa e dell'applicazione transfrontaliera, le informazioni disponibili nell'archivio dell'IMI sono accessibili anche agli Stati membri partecipanti.***

Or. en

Emendamento 330
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni ***trasmesse*** tramite l'interfaccia pubblica sono ***messe*** a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante nell'ambito dell'IMI per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.	Le informazioni ***e i documenti trasmessi*** tramite l'interfaccia pubblica sono ***messi*** a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante nell'ambito dell'IMI per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Or. en

Emendamento 331
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Al fine di individuare i rischi e gli abusi legati ai modelli di distacco, come le caselle postali fittizie e i falsi distacchi, e

allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/67/UE, le funzioni tecniche consentono la raccolta, l'analisi e l'incrocio, comprese l'aggregazione e l'estrazione, dei dati contenuti nelle informazioni trasmesse mediante l'interfaccia pubblica, da parte dalle autorità nazionali competenti e dai soggetti di cui all'articolo 5, paragrafo 8, degli Stati membri partecipanti a sostegno dell'assistenza reciproca di cui all'articolo 6 della direttiva 2014/67/UE.

Or. en

Emendamento 332
Grégory Allione, Valérie Devaux, Stéphanie Yon-Courtin, Marie-Pierre Vedrenne, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le informazioni trasmesse mediante l'interfaccia pubblica sono messe a disposizione, nell'ambito dell'IMI, delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi, al fine di garantire un'efficace cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, conformemente alla direttiva 2014/67/UE.

Or. en

Emendamento 333
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini dell'esercizio del suo mandato a norma dell'articolo 4 del regolamento

(UE) 2019/1149 in termini di cooperazione e scambio di informazioni tra gli Stati membri, coordinamento e sostegno di ispezioni concertate e congiunte e svolgimento di analisi e valutazioni dei rischi, le informazioni contenute nell'archivio dell'IMI dovrebbero essere messe a disposizione anche dell'Autorità europea del lavoro.

Or. en

Emendamento 334
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione dota l'archivio dell'IMI delle funzioni necessarie per garantire che le informazioni trasmesse mediante l'interfaccia pubblica possano essere utilizzate anche a fini di aggregazione ed estrazione dei dati, allo scopo di migliorare la precisione delle statistiche in materia di distacco e le analisi dei rischi legati ai modelli di distacco nel mercato interno. La Commissione è responsabile dello sviluppo, della manutenzione e del funzionamento dell'archivio dell'IMI.

Or. en

Emendamento 335
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di ... anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai colegislatori]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di … anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta le parti sociali e gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima

	della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 336
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek, Marie Dauchy, Mélanie Disdier, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Procedura di comitato	
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.	

Or. en

Emendamento 337
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Procedura di comitato	
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 338
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedura di comitato	***Esercizio della delega***

Or. en

Emendamento 339
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***La*** Commissione ***è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011***.	1. ***Il potere di adottare atti delegati è conferito alla*** Commissione ***alle condizioni stabilite nel presente articolo***.

Or. en

Emendamento 340
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La delega di potere di cui

all'articolo 4, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 341
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Or. en

Emendamento 342
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 343
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 344
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Nei casi in cui è fatto riferimento al presente*** paragrafo***, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011***.	2. ***Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4,*** paragrafo ***2, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai colegislatori]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di***

potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Emendamento 345
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ***ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ad agevolare l'effettiva*** vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati ***e*** a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri.	La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ***rafforzare l'applicazione e la*** vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati***,*** a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri***, nonché a migliorare la raccolta dei dati sul distacco dei lavoratori, razionalizzando nel contempo i requisiti amministrativi relativi alla libera prestazione dei servizi***. ***Ai fini di tale valutazione, la Commissione consulta le autorità nazionali competenti degli Stati membri e le parti sociali. Nell'ambito di tale valutazione, la Commissione valuta altresì quali obblighi di informazione supplementari possa essere necessario inserire nel modulo standard e nella relativa serie comune di requisiti minimi. Esamina inoltre la possibilità di ravvicinare, dal punto di vista tecnico, la dichiarazione di distacco e la richiesta di documenti portatili A1.***

Emendamento 346
Grégory Allione, Valérie Devaux, Stéphanie Yon-Courtin, Marie-Pierre Vedrenne, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ad agevolare l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati e a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri.	La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, ***in linea con le relazioni di Enrico Letta[1 bis] e Mario Draghi[2 bis],*** nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi***, a ridurre efficacemente la frammentazione del mercato interno, a contrastare il dumping sociale***, ad agevolare l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati e a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri. ***Esamina inoltre l'eventuale utilizzo futuro dell'interfaccia pubblica ai fini delle dichiarazioni dei prestatori di servizi stabiliti al di fuori dell'Unione che inviano lavoratori in uno Stato membro per prestare servizi, nonché dei lavoratori autonomi. Inoltre, la Commissione consulta i portatori di interessi.***

[1 bis] Relazione elaborata da Enrico Letta, "Much more than a market: empowering the single market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU citizens (Molto più di un mercato – Rapidità, sicurezza e solidarietà: rafforzare il mercato unico per garantire un futuro sostenibile e la prosperità a tutti i cittadini

dell'UE).

[2 bis] ***Relazione elaborata da Mario Draghi, "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea), settembre 2024.***

Or. en

Emendamento 347
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ad agevolare l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati e a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri.	La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ad agevolare l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati e a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri. ***In tale relazione la Commissione valuta la possibilità di introdurre una dichiarazione obbligatoria armonizzata per tutti gli Stati membri. Prende inoltre in considerazione la possibilità di estendere la riutilizzabilità dei dati e l'uso dell'interfaccia pubblica al documento portatile A1 ed esamina le modalità per fonderli dal punto di vista tecnico e giuridico in un'unica dichiarazione in futuro. La Commissione consulta i pertinenti portatori di interessi e tiene conto del loro parere.***

Or. en

Emendamento 348
Pascal Arimont, Andreas Schwab, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [***cinque*** anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ad agevolare l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati e a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri.	La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [***tre*** anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi***, a migliorare il funzionamento del mercato interno, a incoraggiare gli Stati membri ad avvalersi dell'interfaccia pubblica***, ad agevolare l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati e a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri. ***Ai fini di tale relazione, la Commissione tiene conto del parere dei pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali e gli organismi nazionali preposti all'applicazione, alla cui analisi è prestata particolare attenzione in sede di valutazione, giacché tali organismi assicurano la corretta applicazione della legislazione.***

Or. en

Motivazione

Emendamento al progetto di relazione.

L'emendamento sottolinea la necessità di includere nel processo di valutazione il riscontro degli organismi preposti all'applicazione degli Stati membri partecipanti, in quanto le loro competenze relative alle condizioni effettive in cui si svolgono le ispezioni e i controlli sul campo apportano un notevole valore aggiunto ai fini del miglioramento dell'interfaccia pubblica.

Emendamento 349

Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [***cinque*** anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ad agevolare l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a ***garantire*** la tutela dei lavoratori distaccati e a ***coadiuvare*** la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri.	La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [***tre*** anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ***a migliorare il funzionamento del mercato interno, a ridurre la frammentazione del mercato interno,*** ad agevolare l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a ***migliorare*** la tutela dei lavoratori distaccati e a ***rafforzare*** la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri. ***La Commissione garantisce che, nell'elaborare la relazione, sia tenuto in considerazione il parere dei pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali e i fornitori di servizi, in particolare le PMI.***

Or. en

Emendamento 350
Arba Kokalari, Andrea Wechsler, Angelika Winzig, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ridurre gli ostacoli amministrativi	La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ridurre gli ostacoli amministrativi

alla libera prestazione dei servizi, ad agevolare l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati e a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri.	alla libera prestazione dei servizi, ad agevolare l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati e a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri. ***La relazione comprende una valutazione della facilità di utilizzo e propone ulteriori miglioramenti per semplificare le procedure.***
	Or. en

Emendamento 351
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ***ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ad agevolare l'effettiva*** vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati ***e*** a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri.	La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ***rafforzare l'applicazione e la*** vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati**,** a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri***, nonché a migliorare la raccolta dei dati sul distacco dei lavoratori, razionalizzando nel contempo i requisiti amministrativi relativi alla libera prestazione dei servizi***.
	Or. en

Emendamento 352
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ad agevolare l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati e a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri.	***La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [tre anni dalla sua entrata in vigore].*** La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ***a ridurre i costi e ad aumentare la disponibilità dei servizi transfrontalieri,*** ad agevolare l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati e a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 353
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek, Ernő Schaller-Baross, Marie Dauchy, Mélanie Disdier, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ad agevolare l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto ***della***	La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ad agevolare l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto ***del diritto***

legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati e a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri.	***nazionale e dell'Unione*** volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati e a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 354
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In particolare, nella sua relazione la Commissione valuta in che misura il regolamento contribuisca a individuare e gestire i modelli di distacco ad alto rischio, compresi quelli utilizzati da imprese con precedenti documentati di violazione dei diritti sindacali e della libertà di associazione, ad esempio tramite il ricorso sistematico ai lavoratori distaccati per sostituire i lavoratori in sciopero, come avvenuto presso Tesla.

Or. en

Emendamento 355
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini di tale valutazione, la Commissione consulta le autorità nazionali competenti degli Stati membri e le parti sociali. Nell'ambito di tale valutazione, la Commissione valuta altresì quali obblighi di informazione supplementari possa essere necessario inserire nel modulo standard e nella relativa serie comune di

requisiti minimi.

Or. en

Emendamento 356
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ***Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2027.***

Or. en

Emendamento 357
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Allegato I bis (nuovo)
	ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI FINI DEL MODULO STANDARD COMUNE – DICHIARAZIONE ELETTRONICA DI DISTACCO DEI LAVORATORI
	A. Informazioni relative al prestatore di servizi
	1. Identità della persona che presenta la dichiarazione (nome, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica)[1 bis]
	2. Tipologia di distacco:
	a) distacco nell'ambito di un contratto di servizi

b) distacco intergruppo, oppure

c) distacco effettuato da un'agenzia di lavoro interinale

2 bis. Per ciascuna tipologia di distacco, indicare se il distacco è:

a) effettuato in qualità di subappaltatore [sì] [no]

b) un distacco a catena/un doppio distacco [sì] [no]

3. Nome dell'impresa che distacca il lavoratore

4. Paese di stabilimento dell'impresa che distacca il lavoratore

5. Indirizzo postale completo dell'impresa che distacca il lavoratore (via, numero civico, città, codice postale, paese)

6. Dati di contatto dell'impresa che distacca il lavoratore (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) [numero telefono e indirizzo di posta elettronica generali, non di una persona di contatto]

7. Settore di attività (classificazione NACE, con campo di testo libero per indicare la categoria NACE)

8. Numero di partita IVA dell'UE

Ove non disponibile: numero di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa che distacca il lavoratore nello Stato membro di stabilimento

B. Informazioni relative al lavoratore distaccato[1 ter]

1. Nome e cognome

2. Mansione o descrizione delle mansioni

3. Data di nascita

4. Numero del documento d'identità

5. Cittadinanza

6. Indirizzo di posta elettronica (laddove le funzioni del portale elettronico consentano di inviare automaticamente una copia della dichiarazione al lavoratore distaccato)

C. Informazioni relative al distacco

1. Data prevista di inizio e fine del distacco OPPURE

Data di inizio prevista e durata prevista del distacco (calcolo automatico della data di fine)

2. Natura del servizio prestato/natura dell'attività (classificazione NACE, con campo di testo libero per indicare la categoria NACE)

3. Indirizzo (o indirizzi) del luogo di lavoro:

a) indirizzo del destinatario del servizio che funge da luogo di lavoro e/o

b) altri luoghi di lavoro (via, numero civico, codice postale, città o coordinate geografiche)

4. Disponibilità dei documenti:

a) presso la persona incaricata di mantenere i contatti con le autorità nazionali competenti

b) presso il luogo di lavoro

c) presso un altro luogo (via, numero civico, codice postale, città), oppure

d) in formato elettronico

D. Informazioni relative alla persona incaricata di mantenere i contatti con le autorità competenti dello Stato membro ospitante (articolo 9, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/67/UE)

1. Indicare se la persona di contatto è:

a) uno dei lavoratori distaccati,

b) un'altra persona fisica, oppure

c) un'impresa

2. Nome e cognome OPPURE ragione sociale

3. Numero di telefono (solo per le persone di contatto di cui al punto 1, lettera b) o c))

4. Indirizzo di posta elettronica (solo per le persone di contatto di cui al punto 1,

lettera b) o c))

5. Indirizzo postale completo (via, numero civico, città, codice postale, paese) (solo per le persone di contatto di cui al punto 1, lettera b) o c))

E. Informazioni relative al destinatario del servizio

Se nella sezione A, punto 2, è stata indicata una delle seguenti tipologie di distacco: distacco nell'ambito di un contratto di servizi o distacco intergruppo:

1. Tipologia di destinatario del servizio:

a) impresa[1 quater], oppure

b) privato

2. Ragione sociale del destinatario del servizio (se si tratta di un'impresa)

3. Indirizzo del destinatario del servizio (via, numero civico, codice postale, città) (se si tratta di un'impresa)

OPPURE

Codice fiscale del destinatario del servizio nello Stato membro ospitante (se si tratta di un'impresa)

Se nella sezione A, punto 2, è stata indicata la seguente tipologia di distacco: distacco effettuato da un'agenzia di lavoro interinale:

1. Ragione sociale dell'impresa utilizzatrice

2. Indirizzo dell'impresa utilizzatrice (via, numero civico, codice postale, città)

OPPURE

Codice fiscale dell'impresa utilizzatrice nello Stato membro ospitante

*[1 bis] **Nel caso del modulo centralizzato dell'UE, tale informazione può essere già disponibile tramite EU Login e può essere precompilata.***

*[1 ter] **Per ciascun lavoratore distaccato.***

*[1 quater] **L'obiettivo è includere tutti gli***

operatori economici.

Or. en

Emendamento 358
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	ALLEGATO I – Modulo standard
	A. INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESTATORE DEL SERVIZIO
	1. Identità della persona che presenta la dichiarazione (nome, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica)
	2. Tipologia di distacco
	a) distacco nell'ambito di un contratto di servizi
	b) distacco intergruppo, oppure
	c) distacco effettuato da un'agenzia di lavoro interinale
	2 bis. Per ciascuna tipologia di distacco, indicare se il distacco è:
	a) effettuato in qualità di subappaltatore [sì] [no]
	b) in caso di risposta affermativa alla lettera a): indicare il numero di iscrizione al registro delle imprese del contraente principale
	c) un distacco a catena/un doppio distacco [sì] [no]
	3. Nome dell'impresa che distacca il lavoratore
	4. Paese di stabilimento dell'impresa che distacca il lavoratore

5. Indirizzo postale completo dell'impresa che distacca il lavoratore (via, numero civico, città, codice postale, paese)

6. Dati di contatto dell'impresa che distacca il lavoratore (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) [numero di telefono e indirizzo di posta elettronica generali, non della persona di contatto]

7. Identità del rappresentante legale o di un'altra persona che rappresenta l'impresa nei procedimenti amministrativi e giudiziari (nome completo, data e luogo di nascita, numero del documento d'identità)

8. Settore di attività (in base al sistema di classificazione nazionale in vigore o, in mancanza di un sistema nazionale, in base alla classificazione NACE, con campo di testo libero per indicare la categoria NACE)

9. Se del caso, numero di partita IVA dell'UE

10. Numero di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa che distacca il lavoratore nello Stato membro di stabilimento

11. Numero dell'autorizzazione a svolgere attività di agenzia di lavoro interinale, se del caso

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL LAVORATORE DISTACCATO

1. Nome e cognome

2. Mansione o descrizione delle mansioni da svolgere durante il distacco

3. Qualifiche professionali

4. Data di nascita

5. Numero di passaporto o di documento d'identità nazionale (deve corrispondere al mezzo di identificazione utilizzato dalla persona durante il soggiorno nello Stato membro ricevente)

6. Numero di identificazione personale, ad esempio il codice fiscale o il numero di

sicurezza sociale

7. Cittadino di un paese terzo [sì] [no]

- In caso affermativo: cittadinanza

8. Data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato membro di lavoro abituale

9. Stato membro di affiliazione ai fini della sicurezza sociale

10. Numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del lavoratore distaccato

C. INFORMAZIONI RELATIVE AL DISTACCO

1. Data di inizio e fine del distacco OPPURE data di inizio e durata prevista del distacco (calcolo automatico della data di fine)

2. Natura del servizio prestato/natura dell'attività (in base al sistema di classificazione nazionale in vigore o, in mancanza di un sistema nazionale, in base alla classificazione NACE, con campo di testo libero per indicare la categoria NACE)

3. Indirizzo (o indirizzi) del luogo di lavoro:

a) indirizzo del destinatario del servizio che funge da luogo di lavoro e/o

b) altri luoghi di lavoro (via, numero civico, codice postale, città o coordinate geografiche)

Da compilare per tutti i lavoratori o singolarmente per ciascun lavoratore

4. Orario di lavoro:

- orario di inizio sul luogo di lavoro

- orario di fine sul luogo di lavoro

- giorni di riposo a settimana

5. Retribuzione oraria o gratifica

6. Spese di viaggio pagate (sì) (no)

7. Spese di vitto pagate (sì) (no)

8. Spese di alloggio pagate (sì) (no)

9. Alloggi collettivi (sì) (no)

- In caso affermativo: indirizzo (via, numero civico, codice postale, città o coordinate geografiche)

10. Disponibilità dei documenti:

a) presso la persona incaricata di mantenere i contatti con le autorità nazionali competenti, oppure

b) presso il luogo di lavoro, oppure

c) presso un altro luogo (via, numero civico, codice postale, città), oppure

d) in formato elettronico

D. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA INCARICATA DI MANTENERE I CONTATTI CON LE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE (ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DELLA DIRETTIVA 2014/67/UE)

1. Indicare se la persona di contatto è:

a) un'altra persona, oppure

b) un'impresa

2.

In caso di risposta a)

- nome e cognome, numero di identificazione personale, ad esempio codice fiscale o numero di sicurezza sociale, numero di passaporto o numero del documento d'identità

In caso di risposta b)

- ragione sociale e numero di iscrizione al registro delle imprese

4. Numero di telefono e indirizzo di posta elettronica

6. Indirizzo (via, numero civico, città, codice postale, paese)

E. INFORMAZIONI RELATIVE AL DESTINATARIO DEL SERVIZIO

Se nella sezione A, punto 2, è stata indicata una delle seguenti tipologie di distacco:

- distacco nell'ambito di un contratto di servizi

- distacco intergruppo

1. Tipologia di destinatario del servizio:

a) impresa, oppure

b) privato

2. Ragione sociale del destinatario del servizio (se si tratta di un'impresa)

3. Identità del rappresentante legale o di un'altra persona che rappresenta l'impresa nei procedimenti amministrativi e giudiziari (nome completo, data e luogo di nascita, numero del documento d'identità)

4. Indirizzo del destinatario del servizio (se si tratta di un'impresa) (via, numero civico, codice postale, città)

5. Numero identificativo del destinatario del servizio nello Stato membro ospitante (se si tratta di un'impresa)

Se nella sezione A, punto 2, è stata indicata la seguente tipologia di distacco:

- distacco effettuato da un'agenzia di lavoro interinale

1. Ragione sociale dell'impresa utilizzatrice

2. Identità del rappresentante legale o di un'altra persona che rappresenta il destinatario del servizio nei procedimenti amministrativi e giudiziari (nome completo, data e luogo di nascita, numero del documento d'identità)

3. Indirizzo dell'impresa utilizzatrice (via, numero civico, codice postale, città)

4. Numero identificativo dell'impresa utilizzatrice nello Stato membro ospitante in caso di doppio distacco o distacco a catena.

5. Ragione sociale dell'impresa utilizzatrice e identità del rappresentante

legale o di un'altra persona che rappresenta il destinatario del servizio nei procedimenti amministrativi e giudiziari (nome completo, data e luogo di nascita, numero del documento d'identità)

Or. en

Emendamento 359
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Allegato I – Modulo standard
	A. INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESTATORE DEL SERVIZIO
	1. Identità della persona che presenta la dichiarazione (nome, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica)
	2. Tipologia di distacco
	a) distacco nell'ambito di un contratto di servizi
	b) distacco intergruppo, oppure
	c) distacco effettuato da un'agenzia di lavoro interinale
	2 bis. Per ciascuna tipologia di distacco, indicare se il distacco è:
	a) effettuato in qualità di subappaltatore [sì] [no]
	b) in caso di risposta affermativa alla lettera a): indicare il numero di iscrizione al registro delle imprese del contraente principale
	c) un distacco a catena/un doppio distacco [sì] [no]
	3. Nome dell'impresa che distacca il lavoratore

4. Paese di stabilimento dell'impresa che distacca il lavoratore

5. Indirizzo postale completo dell'impresa che distacca il lavoratore (via, numero civico, città, codice postale, paese)

6. Dati di contatto dell'impresa che distacca il lavoratore (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) [numero di telefono e indirizzo di posta elettronica generali, non della persona di contatto]

7. Identità del rappresentante legale o di un'altra persona che rappresenta l'impresa nei procedimenti amministrativi e giudiziari (nome completo, data e luogo di nascita, numero del documento d'identità)

8. Settore di attività (in base al sistema di classificazione nazionale in vigore o, in mancanza di un sistema nazionale, in base alla classificazione NACE, con campo di testo libero per indicare la categoria NACE)

9. Se del caso, numero di partita IVA dell'UE

10. Numero di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa che distacca il lavoratore nello Stato membro di stabilimento

11. Numero dell'autorizzazione a svolgere attività di agenzia di lavoro interinale, se del caso

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL LAVORATORE DISTACCATO

1. Nome e cognome

2. Mansione o descrizione delle mansioni da svolgere durante il distacco

3. Qualifica professionale

4. Data di nascita

5. Numero di passaporto o di documento d'identità nazionale (deve corrispondere al mezzo di identificazione utilizzato dalla persona durante il soggiorno nello Stato membro ricevente) 6. Numero di

identificazione personale, ad esempio il codice fiscale o il numero di sicurezza sociale

7. Cittadino di un paese terzo [sì] [no] – In caso affermativo: cittadinanza

8. Data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato membro di lavoro abituale

9. Stato membro di affiliazione ai fini della sicurezza sociale

10. Numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del lavoratore distaccato

C. INFORMAZIONI RELATIVE AL DISTACCO

1. Data di inizio e fine del distacco OPPURE data di inizio e durata prevista del distacco (calcolo automatico della data di fine)

2. Natura del servizio prestato/natura dell'attività (in base al sistema di classificazione nazionale in vigore o, in mancanza di un sistema nazionale, in base alla classificazione NACE, con campo di testo libero per indicare la categoria NACE)

3. Indirizzo (o indirizzi) del luogo di lavoro:

a) indirizzo del destinatario del servizio che funge da luogo di lavoro e/o

b) altri luoghi di lavoro (via, numero civico, codice postale, città o coordinate geografiche)

Da compilare per tutti i lavoratori o singolarmente per ciascun lavoratore

4. Orario di lavoro:

- orario di inizio sul luogo di lavoro

- orario di fine sul luogo di lavoro

- giorni di riposo a settimana

5. Retribuzione oraria o gratifica

6. Spese di viaggio pagate (sì) (no)

7. Spese di vitto pagate (sì) (no)

8. Spese di alloggio pagate (sì) (no)

9. Alloggi collettivi (sì) (no)

- In caso affermativo: indirizzo (via, numero civico, codice postale, città o coordinate geografiche)

10. Disponibilità dei documenti:

a) presso la persona incaricata di mantenere i contatti con le autorità nazionali competenti, oppure

b) presso il luogo di lavoro, oppure

c) presso un altro luogo (via, numero civico, codice postale, città), oppure

d) in formato elettronico

D. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA INCARICATA DI MANTENERE I CONTATTI CON LE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE (ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DELLA DIRETTIVA 2014/67/UE)

1. Indicare se la persona di contatto è:

a) un'altra persona, oppure

b) un'impresa

2.

In caso di risposta a)

- nome e cognome, numero di identificazione personale, ad esempio codice fiscale o numero di sicurezza sociale, numero di passaporto o numero del documento d'identità

In caso di risposta b)

- ragione sociale e numero di iscrizione al registro delle imprese

4. Numero di telefono e indirizzo di posta elettronica

5. Indirizzo (via, numero civico, città, codice postale, paese)

E. INFORMAZIONI RELATIVE AL DESTINATARIO DEL SERVIZIO

Se nella sezione A, punto 2, è stata indicata una delle seguenti tipologie di distacco:

- distacco nell'ambito di un contratto di servizi

- distacco intergruppo

1. Tipologia di destinatario del servizio:

a) impresa, oppure

b) privato

2. Ragione sociale del destinatario del servizio (se si tratta di un'impresa)

3. Identità del rappresentante legale o di un'altra persona che rappresenta l'impresa nei procedimenti amministrativi e giudiziari (nome completo, data e luogo di nascita, numero del documento d'identità)

4. Indirizzo del destinatario del servizio (se si tratta di un'impresa) (via, numero civico, codice postale, città)

5. Numero identificativo del destinatario del servizio nello Stato membro ospitante (se si tratta di un'impresa)

Se nella sezione A, punto 2, è stata indicata la seguente tipologia di distacco:

- distacco effettuato da un'agenzia di lavoro interinale

1. Ragione sociale dell'impresa utilizzatrice

2. Identità del rappresentante legale o di un'altra persona che rappresenta il destinatario del servizio nei procedimenti amministrativi e giudiziari (nome completo, data e luogo di nascita, numero del documento d'identità)

3. Indirizzo dell'impresa utilizzatrice (via, numero civico, codice postale, città)

4. Numero identificativo dell'impresa utilizzatrice nello Stato membro ospitante in caso di doppio distacco o distacco a

catena.

5. Ragione sociale dell'impresa utilizzatrice e identità del rappresentante legale o di un'altra persona che rappresenta il destinatario del servizio nei procedimenti amministrativi e giudiziari (nome completo, data e luogo di nascita, numero del documento d'identità)

Or. en